

Allegato 1

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI
CENTRI SERVIZI PER ADULTI, CASE COMUNITARIE E CASE COMUNITARIE
INTEGRATE NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA
periodo 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2027

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi a soggetti accreditati per la gestione dei servizi di livello provinciale di cui al punto 8, lettere D), E), ed F) delle *"Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulti in condizione di grave emarginazione"*, approvate con Deliberazione di Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022:

- a) **Casa comunitaria** (Scheda Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno) prevede l'accoglienza almeno notturna con carattere di temporaneità, in forma di coabitazione stabile (fino ad un massimo di 15 persone), finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto relazionale il più vicino possibile alla dimensione di "casa" in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali, anche con l'ausilio di "utenti esperti" (*homeless peer*) e di volontari supportati dal costante coordinamento di operatori. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale, dell'Unità di strada e dei vari servizi afferenti al sistema di *bassa soglia*. La durata dell'accoglienza è di media durata, di norma non superiore a sei mesi. Per questa tipologia verranno selezionati uno o più soggetti gestori che assicurino complessivamente un numero massimo pari a 36 posti letto, dislocati in unità abitative in propria disponibilità con ricettività da un minimo di 6 a un massimo di 14 posti letto.
- b) **Casa comunitaria integrata** (Schede Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno e 2.10 Centro servizi per adulti), oltre a quanto previsto per la Casa comunitaria di cui al comma 2, prevede che il medesimo gestore, al fine di favorire la presa in carico unitaria dei beneficiari a supporto del percorso di accoglienza e di autonomia, renda fruibili anche in contesti alternativi alla casa, una o più attività previste dai Centri servizi per adulti, di cui al successivo comma, tenuto conto del target e dei principali fabbisogni.

Per questa tipologia verranno selezionati due soggetti gestori che assicurino ciascuno una sede in cui svolgere le attività di Centro servizi per adulti, in maniera unitaria e integrata con l'accoglienza notturna presso una o più unità abitative in propria disponibilità, con ricettività da 4 a 12 posti letto ciascuna, per un numero complessivo massimo di 32 posti letto.

- c) **Centro servizi per adulti** (Scheda Catalogo: 2.10 Centro servizi per adulti) eroga prestazioni in risposta ai bisogni primari, occasioni di incontro, socializzazione e rifugio per favorire il processo di crescita e integrazione sociale delle persone. A titolo esemplificativo possono rientrare tra le attività del Centro servizi: il servizio mensa, colazione, doccia e cambio indumenti, attività di segretariato, fermoposta, accompagnamenti, lavanderia, orientamento all'accesso alla rete dei servizi.... L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività. L'accesso ai Centri servizi per adulti è diretto e i tempi di accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona. In prima applicazione la struttura da destinare a tale tipologia di servizio è costituita da una struttura messa a disposizione dall'Ente pubblico da adibire all'accoglienza maschile situata nel Comune di Trento, come indicato all'art. 11, comma 1.

2. I servizi di cui al comma 1 sono disciplinati, negli standard minimi, dalle seguenti schede del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" vigente, di seguito Catalogo:
- a) scheda 2.5 le lett. a) e b);
 - b) scheda 2.10 per la parte dell'accoglienza diurna di cui alla lettera b) e per la lett. c).

3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dal presente Bando all'art. 10 con riferimento agli obblighi di servizio pubblico richiesti ai soggetti destinatari dei contributi.

4. I servizi oggetto del presente Bando sono rivolti a persone adulte senza dimora in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nelle relative schede del Catalogo.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per analogia e in quanto compatibili;
 - b) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito

socio-assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento (recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”) approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento oppure dell’accREDITAMENTO temporaneo per le medesime aggregazioni funzionali (purché la domanda per la messa a regime sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021), nonché dei requisiti di esperienza come da tabella sottostante:

		REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	
	INTERVENTI	AGGREGAZIONI FUNZIONALI DELL'AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	ESPERIENZA SPECIFICA
a)	Casa comunitaria	Area età adulta/Ambito residenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi residenziali di accoglienza notturna annuale o di abitare accompagnato o di comunità di accoglienza.
b)	Casa comunitaria integrata	Area età adulta/Ambito residenziale e Ambito semiresidenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi residenziali di accoglienza notturna annuale o di abitare accompagnato o di comunità di accoglienza e di gestione di servizi semiresidenziali per adulti.
c)	Centro servizi per adulti	Area età adulta/ Ambito semiresidenziale	Aver maturato un'esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, in favore di persone adulte in stato di grave emarginazione o senza dimora, di servizi semiresidenziali per adulti.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:

- a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
- c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di Case Comunitarie, Case Comunitarie integrate e Centro servizi per adulti è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito "struttura competente") nel periodo compreso **tra il giorno 10 novembre e il giorno 1 dicembre 2022**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di

domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE E/O CASE COMUNITARIE INTEGRATE E/O CENTRO SERVIZI PER ADULTI".

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di accettare gli obblighi di servizio pubblico come riportati all'art. 10;
- b) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture idonee per lo svolgimento dei servizi di cui al presente bando o in **alternativa** di non avere in disponibilità strutture idonee per lo svolgimento dei servizi di cui al presente bando.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) il progetto, ripartito in n. 5 paragrafi con relativi sottoparagrafi corrispondenti ai criteri oggetto di valutazione e relativi sub-criteri, come specificato nell'Allegato 1.1 al presente Bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

3. La Provincia, sentito il soggetto proponente, si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, qualora risulti evidente un inquadramento incoerente in riferimento al progetto e all'esperienza pregressa ivi indicati. La domanda sarà rigettata nel caso in cui il soggetto proponente non condivida la nuova qualificazione.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la Dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art 8

Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La Provincia si riserva la possibilità di riqualificare d'ufficio la tipologia di servizio indicata in domanda, come previsto all'art. 5, comma 3.

4. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Provincia comunicherà per iscritto alle organizzazioni che hanno presentato la domanda di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni, il luogo, la data e l'ora in cui, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza della documentazione prevista dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.

6. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

7. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

8. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, come indicato all'art. 9, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

9. Per le Case comunitarie e le Case comunitarie integrate, qualora i soggetti proponenti non abbiano a disposizione una struttura per lo svolgimento della tipologia di servizio indicata in domanda, si procede allo scorrimento della graduatoria. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, la loro domanda è comunque accolta con possibilità per tali soggetti, una volta acquisita la disponibilità della struttura, di convenzionarsi ai sensi dell'art. 12, a condizione che vi sia il fabbisogno di posti letto per la medesima tipologia di servizio.

10. La Provincia potrà eventualmente procedere all'individuazione di uno o più diversi assegnatari del contributo, attingendo nell'ordine di graduatoria.

11. I soggetti assegnatari dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

12. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 11, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle verifiche.

13. La Provincia, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 11 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 12, valorizzando le proposte migliorative indicate nei progetti presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendole preventivamente agli stessi, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari. La stipula delle stesse deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. La graduatoria finale è suddivisa in sotto-elenchi in relazione alle tipologie di servizi di cui all'art. 1 e redatta secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione ai sensi del comma precedente.

3. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 12.

4. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Case comunitarie, e/o Case comunitarie integrate e/o Centri servizi per adulti o in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 10

Obblighi di servizio pubblico da assicurare per le Case comunitarie, per le Case comunitarie integrate e per i Centri servizi per adulti

1. In riferimento alla gestione di **Case comunitarie**, i Soggetti Gestori selezionati sulla base degli articoli precedenti dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno;
- b) accoglienza effettiva del numero di persone in base alla ricettività e alle richieste di accoglienza;
- c) per case comunitarie con 6 posti letto: presenza di un operatore, anche con funzioni di coordinamento, per 30 ore settimanali;
- d) per case comunitarie con più di 6 posti letto: presenza di due operatori o di un operatore e due utenti esperti e individuazione tra gli ospiti della figura del "referente notte" e affidamento delle funzioni di coordinamento ad uno degli operatori per almeno 25 ore settimanali;
- e) ospitalità residenziale notturna/ pernottamento;
- f) fornitura di servizi quali prima colazione, docce, lavanderia, biancheria letto/bagno, prodotti per l'igiene personale, deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- g) attività di sostegno e accompagnamento individualizzati, informazione per l'accesso alla rete dei servizi, anche tramite il coinvolgimento di volontari e utenti esperti.

2. In riferimento alla **Casa comunitaria integrata**, il Soggetto Gestore dovrà assolvere i seguenti obblighi minimi, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 1:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) somministrazione del pranzo;
- c) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- d) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
- e) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti.

3. In riferimento al **Centro servizi per adulti**, il Soggetto Gestore selezionati sulla base degli articoli precedenti dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:

- f) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- g) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- h) servizio colazione e mensa;
- i) su richiesta del servizio sociale territorialmente competente, confezionamento e consegna da asporto, per un massimo di 6.500 pasti annuali, di pasti a favore di nuclei senza dimora con minori, occasionalmente presenti sul territorio provinciale;
- j) servizi igienici, docce e cambio indumenti;
- k) servizio di lavanderia;
- l) attività di informazione, orientamento, supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta

- di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- m) attività di ascolto, accoglienza, socializzazione e accompagnamento individualizzato;
 - n) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per il deposito bagagli e attivando le funzioni di fermo posta;
 - o) Attivazione a partire dal 2023 delle funzioni relative all'intervento di "Accesso alla residenza anagrafica e al fermo posta", di cui all'Avviso 1/2021 PrInS e altri eventuali ulteriori Avvisi ministeriali o altre forme di finanziamento, in collaborazione con i Comuni di Trento e Rovereto e con i Centri servizi per adulti presenti su tali territori;
 - p) considerato il finanziamento a valere sugli Avvisi "PNRR" e "PrInS", è richiesto al Soggetto Gestore di apporre su ogni comunicazione e documento anche progettuale i loghi sottoriportati, rendendoli visibili anche nei siti istituzionali e presso la sede di servizi, tramite idonea cartellonistica. E' richiesto inoltre di inserire la seguente dicitura "finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU".



4. I Soggetti Gestori garantiscono, in caso di subingresso nel finanziamento delle Case comunitarie, e/o della Casa comunitaria integrata e/o dei Centri servizi per adulti, la continuità occupazionale del personale ad oggi impiegato nella gestione degli stessi, ricorrendo per analogia ed in quanto compatibili, alle procedure previste dall'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 per il cambio appalto.

Art. 11

Strutture delle Case comunitarie, della Casa comunitaria integrata e del Centro servizi per adulti

1. Per la fattispecie del **Centro servizi per adulti**, la struttura messa a disposizione dalla Provincia, per il tramite del Comune di Trento, al momento della pubblicazione del presente Bando è l'immobile sito in Trento, via del Travai n. 1,3 (P.ed. 1485/1 C.C. Trento) e n. 5,7,9,11 (P.ed. 1484 C.C. Trento).

2. La struttura di cui al comma 1 è messa a disposizione a titolo gratuito al Soggetto Gestore secondo l'ordine della graduatoria. Tale Soggetto gestore stipulerà con l'ente pubblico competente apposita convenzione.

3. Per la fattispecie di **Casa comunitaria**, in riferimento alle strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori il contributo verrà assegnato:

- ai soggetti gestori che offrano una o più strutture situata/e nel Comune di Trento da adibire a Casa comunitaria con capienza ciascuna da un minimo di 6 ad un massimo di 15 posti letto, entro un fabbisogno massimo complessivo di 36 posti letto.

4. Per la fattispecie di **Casa comunitaria integrata**, in riferimento alle strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori il contributo verrà assegnato:

- ai soggetti gestori che offrano ciascuno una sede da adibire a Centro servizi per adulti nel Comune di Trento, unitamente a strutture abitative, aventi ciascuna capienza dai 4 ai 12 posti letto, da adibire al servizio di Casa comunitaria per un totale complessivo massimo di 32 posti letto.

5. Nel limite del fabbisogno complessivo, la Provincia, anche in accordo con altri enti pubblici nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, si riserva la possibilità di aumentare le sedi di Centro servizi per adulti e di Case comunitarie anche integrate, nonché di sostituire in qualunque momento la strutture di cui al comma 1 o di metterne a disposizione altre aggiuntive. La gestione delle eventuali ulteriori strutture sarà affidata al Soggetto Gestore disponibile iscritto nella graduatoria. In caso di più Soggetti Gestori disponibili, si segue l'ordine di iscrizione alla suddetta graduatoria.

6. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

7. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 12

Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 13, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.2). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) gli obblighi di servizio pubblico che la Provincia pone a carico del Soggetto Gestore assegnatario del contributo eventualmente declinando e implementando quanto previsto all'art. 10;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 13

Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie, delle Case comunitarie integrate e dei Centri servizi per adulti sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2027.
2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, è possibile dare avvio ai servizi a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.
3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione delle **Case comunitarie**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.350.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 270.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
4. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione della **Casa Comunitaria integrata**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.760.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 352.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
5. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del **Centro servizi per adulti**, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad euro 3.250.000,00. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 650.000,00, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
6. Nell'importo complessivo di cui al comma 5 rientra la quota:
 - a) di finanziamento concesso (per il 2023 salvo eventuali successive proroghe, ulteriori Avvisi ministeriali o altre forme di finanziamento per le quali si provvederà con provvedimento a disporre le necessarie variazioni contabili) alla Provincia a valere sull'**Avviso 1/2021 PrInS**, pari ad Euro 46.000,00 volto a favorire l'accessibilità ai servizi essenziali per le persone senza dimora presenti sul territorio, tramite il servizio di "Fermo posta e residenza anagrafica".
 - b) di finanziamento tramite la quota di risorse di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui alla linea di investimento 1.3.2 "Stazioni di posta"

missione 5 componente 2, per il rafforzamento degli interventi afferenti ai centri servizi per adulti presenti a Trento, per un importo pari ad Euro 180.000,00 per il periodo dal 2023 al 2025 (Euro 60.000,00 ad annualità).

7. L'importo massimo dei contributi riferiti al primo anno e conseguentemente quelli complessivi, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 14

Spese ammissibili per le Case comunitarie, la Casa comunitaria integrata e il Centro servizi per adulti e modalità di calcolo del contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto, compreso il confezionamento dei pasti;
- 4) altre spese per attività d'assistenza quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese mediche, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese per pulizie dei locali: è ammesso il costo per i materiali e per l'addetto alle pulizie o per l'esternalizzazione delle attività di pulizia;
- 6) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari.

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività sia per le Case comunitarie, che per la Casa comunitaria integrata che per il Centro servizi per adulti è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della

differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 13 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

4. Per la gestione di ogni **Casa comunitaria** con 6 posti letto di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo annuale massimo pari ad euro 45.000,00 per un periodo di 12 mesi. Per ogni posto letto aggiuntivo è determinato un contributo annuo di euro 6.150,00.

5. Per la gestione delle **Casa comunitaria integrata** di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo massimo per posto letto pari ad Euro 11.000,00 per un periodo di 12 mesi, per l'accoglienza presso unità abitative in disponibilità dei soggetti gestori per complessivi 32 posti letto, con ricettività da 4 a 12 posti letto ciascuna, e per la gestione del Centro servizi per adulti, sempre in propria disponibilità, nel rispetto degli obblighi di servizio.

6. Per la gestione del **Centro servizi per adulti** di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo massimo pari ad euro 650.000,00 per l'apertura annuale del Centro, nel rispetto degli obblighi di servizio. L'importo comprende quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13.

Art. 15

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 13.

2. La domanda di liquidazione, ai fini dell'erogazione del contributo annuo, relativamente alle Case comunitarie, alla Casa comunitaria integrata e al Centro servizi per adulti, va presentata con riferimento alle spese sostenute e alle entrate conseguite, nel corrispondente periodo, con le seguenti modalità:

- a) dopo il 1° aprile, per il periodo gennaio – marzo,
- b) dopo il 1° luglio, per il periodo gennaio – giugno;
- c) dopo il 1° ottobre, per il periodo gennaio – settembre;
- d) dopo il 1° dicembre, per il periodo gennaio – novembre;
- e) entro il 31 maggio dell'anno successivo, per il periodo gennaio – dicembre.

3. A ciascuna domanda di liquidazione del contributo, per i periodi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 2, va allegato un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 14 e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino alla fine del periodo, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta.

4. Alla domanda di liquidazione di contributo per il periodo di cui al comma 2, lettera e), oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato al comma 3 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto gestore relativo all'esercizio finanziario, nonché la documentazione prevista dall'art. 4, del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg.

5. Con riferimento alle Case comunitarie, alla Casa comunitaria integrata e al Centro servizi per adulti il contributo annuo, tenuto conto delle risultanze delle rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4, sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) fino al 25% del contributo annuale concesso, per il periodo gennaio – marzo;
- b) fino al 50% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-giugno;
- c) fino al 75% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-settembre;
- d) fino al 85% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-novembre;
- e) fino al 100% del contributo annuale concesso, decurtato di quanto erogato in precedenza, per il periodo gennaio-dicembre.

6. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 19.

7. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

8. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

9. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 14. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

10. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

11. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 16

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 17

Variazioni delle tipologie di servizio

1. La struttura indicata all'art.11, comma 1, messa a disposizione dall'ente pubblico, nonché le strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori al momento della sottoscrizione delle Convenzioni possono essere successivamente adibite, su iniziativa della Provincia o previo accordo con la stessa, a tipologie diverse di servizio rispetto a quella originaria, rientranti tra quelle indicate all'art. 1 o a varianti delle stesse o a tipologie nuove rientranti in ogni caso nella fattispecie di "Centro di accoglienza notturna" o di "Centro servizi per adulti" descritte nel Catalogo.

2. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dai Soggetti Gestori per tipologie diverse di servizio come indicate al comma 1, è subordinato all'effettivo fabbisogno, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, previo accordo con la Provincia.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;

d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.